



Organi di Giustizia

GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 27/14

Dec. n. 22/14

Il giorno 15 settembre 2014 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) SIMONCELLI Paolo, nato a Riccione il 5.03.1951 e residente in Coriano (RN), alla via Armellini n° 6, tesserato 2014 col MC NUOVO M. C. R. PASOLINI con tessera n° 14073804;

2) A. T., nato a Garbagnate Milanese (MI) il 3.08.2000 ed ivi residente alla via Isonzo n° 47, tesserato e licenziato 2014 col MC NUOVO M. C. R. PASOLINI con tessera n° 14073842 e licenza n° I01343;

Entrambi incolpati di :

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ex art. 86.1 RMM), e ciò in quanto in data 7 giugno 2014, alle ore 17,25 circa, al termine della gara 1 della classe Premoto 3 del CIV 5°/6° round svoltosi sul circuito di Imola, il 1°, SIMONCELLI Paolo, dopo che il presidente di Giuria Simone FOLGORI gli aveva comunicato che il pilota del team del quale egli è team manager, T. A., era stato penalizzato di 20 secondi sul tempo finale di gara, inveiva contro il predetto presidente di giuria pronunciando a voce alta ed in presenza di più persone le seguenti frasi: "***Non capisci un cazzo, siete la rovina di questo sport. Vergognatevi. Io porto via tutta la squadra in Spagna. Siete degli incompetenti, la rovina dei piloti.***" Successivamente si recava al podio ed impediva all'A. T. – minorenni - di presenziare alla premiazione portandolo via con sé.

DISPOSITIVO

Il G.U.F., letti gli artt. 1, 22 e 107 del R.d.G., dichiara :

1) SIMONCELLI Paolo, nato a Riccione il 5.03.1951 e residente in Coriano (RN), alla via Armellini n° 6, tesserato 2014 col MC NUOVO M. C. R. PASOLINI con tessera n° 14073804;

responsabile dell'illecito contestatogli, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'ammonizione, invitandolo, quindi, ai sensi dell'art. 22. 1 R.d.G., ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.


Nel contempo, letto l'art. 86. 1 R.M.M., assolve,

2) A. T., nato a Garbagnate Milanese (MI) il 3.08.2000 ed ivi residente alla via Isonzo n° 47, tesserato e licenziato 2014 col MC NUOVO M. C. R. PASOLINI con tessera n° 14073842 e licenza n° I01343;

in quanto mancante, nei suoi confronti, qualsivoglia presupposto dell'illecito disciplinare.

Riserva la motivazione in giorni 15 ai sensi dell'art. 107 comma 4 R.d.G.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Simoncelli Paolo;
- A. T.;
- Procuratore federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.